

## “Pacchetto economia circolare”

### Schemi di decreto legislativo in materia di discariche di rifiuti (AG 168) e di rifiuti e imballaggi (AG 169)

#### CHI È FATERSMART

Fater S.p.A. è una società per azioni italiana fondata nel 1958 da Francesco Angelini, dal 1992 *joint venture* paritetica fra Procter & Gamble e Gruppo Angelini.

La sua divisione FaterSMART è stata una delle prime imprese ad aver investito in maniera significativa nell'economia circolare. L'azienda, a Lovadina di Spresiano (Treviso), ha creato un impianto unico in tutto il mondo che **permette il riciclo al 100% dei rifiuti derivanti dai prodotti assorbenti per la persona (PAP)**: pannolini per bambini, ausili per l'incontinenza e assorbenti igienici femminili.

Dal riciclo di 1 tonnellata di rifiuti PAP è possibile ricavare fino a 150kg di cellulosa, 75kg di plastica e 75kg di polimero super assorbente che possono essere impiegati in nuovi processi produttivi.

I vantaggi ambientali ed economici sono evidenti: l'eliminazione dei prodotti assorbenti da discariche ed inceneritori **evita emissioni equivalenti a quelle assorbite ogni anno da oltre 30 mila alberi**. Inoltre, se esteso a tutto il territorio nazionale, questo sistema industriale consentirebbe di ridurre le **emissioni climalteranti prodotte ogni anno da oltre 100 mila automobili**.

Un esempio di economia circolare che le è valso il riconoscimento di “**Circular Economy Champion**” da parte della Commissione Europea.

Infine, nel 2019 il Ministero dell'Ambiente con il decreto 15 maggio 2019, n. 62 ha stabilito che i **materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) non sono più qualificati come rifiuti e possono essere utilizzati in nuovi processi produttivi**.

## OSSERVAZIONI SUL PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE

In relazione all'esame degli atti del Governo nn. 168 e 169, recanti schemi di decreto legislativo di attuazione di direttive in materia - rispettivamente - di discariche di rifiuti e di rifiuti e imballaggi ("Pacchetto economia circolare"), FaterSMART sottopone le seguenti osservazioni all'attenzione delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.

### 1. Divieto di smaltimento in discarica e/ incenerimento di rifiuti raccolti separatamente:

Ogni anno circa 14 milioni di cittadini in Italia sono serviti dalla raccolta differenziata dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) e, negli ultimi anni, il predetto servizio di raccolta differenziata è cresciuto in modo costante di circa 1 - 1,5 milioni di cittadini in più all'anno. Tuttavia, le circa 140 mila tonnellate di PAP prodotte finiscono in discarica o in sistemi di incenerimento senza benefici ambientali, sociali o economici.

Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, oggetto di modifica dell'**Atto Governativo 168**, all'articolo 6 comma 1 stabilisce che:

- 1) *“È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. È comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:*
  - n) *rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio individuati dai codici EER riportati nell'elenco di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 3”*

Il Decreto 15 maggio 2019, n. 62 ha stabilito che i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) non sono più qualificati come rifiuti e possono essere utilizzati in nuovi processi produttivi.

Si propone quindi la seguente modifica alla Tabella 1, all'Allegato 3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (pagina 43 di 126 dell'AG 168) per inserire i PAP nell'elenco dei rifiuti urbani che non possono essere conferiti in discarica:

**Tabella 1 – Rifiuti urbani da raccolta differenziata**

Codice	Descrizione
15 02 03	limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02, provenienti da raccolte urbane differenziate dedicate e scarti delle attività di produzione di PAP con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili

18 01 04	limitatamente ai PAP, qualificati come rifiuti, provenienti da apposite raccolte urbane differenziate dedicate, che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, esclusi in ogni caso quelli provenienti da reparti infettivi e con esclusione dei PAP realizzati con materiali biodegradabili
----------	---

## **2. Estendere e adattare il meccanismo dei Certificati Bianchi, oggi previsti solo per l'efficienza energetica, anche all'utilizzo delle Materie Prime Seconde**

Per una corretta promozione dell'economia circolare, FaterSMART ritiene fondamentale estendere l'applicazione delle regole in materia di efficientamento energetico anche al recupero delle materie prime seconde. In particolare, in questo contesto, andrebbe favorita la possibilità che anche progetti di economia circolare afferenti all'utilizzo di materie prime seconde vengano incentivati col meccanismo di Certificati Bianchi rivendibili sul mercato.

Oggi in Italia, gli interventi di risparmio energetico in cui è possibile misurare e certificare, anche attraverso l'ausilio delle cosiddette "schede standardizzate", il risparmio di energia elettrica, di gas, di gasolio o di altri ancora vettori energetici, viene convertito in TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio) attraverso fattori di conversione convenzionali specifici per ciascun vettore energetico.

Ogni TEP risparmiato dà luogo ad un Certificato Bianco che può essere poi venduto sul mercato.

Pertanto, riteniamo che tale misura possa essere facilmente estesa anche a interventi di sostituzione di materie prime vergini con materie prime seconde per cui le TEP risparmiate (basti pensare alle plastiche da riciclo) sarebbero facilmente misurabili e certificabili.

## **3. Sburocratizzazione dei processi autorizzativi**

La legge 2 novembre 2019, n.128, di conversione con modifiche del decreto-legge 3/09/2019 n.101, ha introdotto nell'ordinamento la nuova regolazione della "Cessazione della qualifica di rifiuto" con l'art. 14 bis.

Tale art. 14 bis, modifica l'art. 184-ter del Dlgs 152/2006, consentendo alle Regioni, nei casi non regolati a livello europeo o con DM nazionale, di autorizzare caso per caso la cessazione della qualifica di rifiuto, applicando sia le condizioni sia i criteri dettagliati stabiliti dalle direttive europee in materia, ha però, oltre ai controlli ordinari, vigenti ed efficaci, degli organi competenti su tali autorizzazioni e sul loro rispetto, ha aggiunto un ulteriore regime speciale di controlli – da realizzare a campione –. Tale regime speciale non è previsto dalla Direttiva e non è vigente in nessun altro Paese europeo.

Questa complessa procedura, anziché semplificare, rende le attività di riciclo più complicate e soggette a maggiori controlli di quelle per lo smaltimento, in contrasto con la gerarchia nella gestione dei rifiuti stabilita dalle direttive europee.

Sottoponendo l'autorizzazione End of Waste rilasciata dalle Regioni, a campione, ad una verifica che potrebbe portare ad un suo annullamento, si genera incertezza sull'efficacia delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e si alimenta un potenziale conflitto di competenze.

Questo controllo aggiuntivo inoltre ostacola, anziché facilitare, l'utilizzo, previsto dalla Direttiva 851/2018/UE, delle autorizzazioni "End of Waste", necessarie per non fermare importanti e innovative attività di riciclo.

Pertanto, si propone l'abrogazione dei commi 3bis, 3ter, 3quater, 3quinqies, 3sexies dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativi al controllo speciale aggiuntivo nelle autorizzazioni End of Waste, da parte delle Regioni.

#### **4. Incentivo per il raggiungimento dei target di avvio a riciclo e riduzione dei rifiuti in discarica**

Si propone l'istituzione di un fondo, finanziato dai Comuni che non raggiungono i target di avvio riciclo e di riduzione dei rifiuti in discarica previsti dalle Direttive, da utilizzare per progetti di Economia Circolare.

Un utile riferimento in tal senso è quello della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 5 Ottobre 2015, n.ro 16, che prevede un meccanismo simile a quello qui proposto e che potrebbe essere esteso a tutto il territorio nazionale.

Tale provvedimento, infatti, prevede all'art.4 ("*Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio*") un fondo da destinare a progetti di riduzione dei costi per il servizio rifiuti e di efficientamento delle filiere di Economia Circolare.